

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 214/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

che modifica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa elenca gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che i veicoli devono soddisfare al fine di ottenere l'omologazione CE. Inoltre, la direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l'omologazione CE dei veicoli completi per i veicoli per uso speciale, secondo il calendario di cui all'allegato XIX della medesima.

(2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto nuovi dispositivi di sicurezza per i veicoli e ha disposto l'abrogazione di alcune direttive e la loro sostituzione con i regolamenti corrispondenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

⁽¹⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

(3) L'allegato XI della direttiva 2007/46/CE reca un elenco degli atti normativi per l'omologazione CE dei veicoli per uso speciale, nonché disposizioni specifiche per tali veicoli. È essenziale adattare l'allegato XI per tener conto dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 661/2009. Si applica la data di messa in applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009.

(4) Per conseguire l'armonizzazione dei requisiti tecnici applicabili all'omologazione CE dei veicoli completi per uso speciale, è indispensabile modificare l'allegato II della direttiva 2007/46/CE e stabilire requisiti più rigorosi per le ambulanze e i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Per consentire all'industria di adeguare i propri veicoli, tali requisiti più rigorosi vanno applicati solo ai nuovi tipi di veicoli.

(5) L'allegato XVIII della direttiva 2007/46/CE era pertinente per l'immatricolazione dei veicoli per uso speciale basata su veicoli incompleti ai quali era stata rilasciata un'omologazione nazionale. Poiché le omologazioni CE sostituiranno le omologazioni nazionali secondo il calendario di cui all'allegato XIX della direttiva 2007/46/CE, è opportuno sopprimere l'allegato XVIII al termine del periodo transitorio previsto nell'allegato XIX della direttiva 2007/46/CE.

(6) Nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE sono elencati i regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive menzionate nella parte I dell'allegato IV. In vista dell'abrogazione della maggior parte di tali direttive con il regolamento (CE) n. 661/2009 a decorrere dal 1° novembre 2014 e dell'adozione di un nuovo regolamento UNECE sulla sicurezza dei pedoni, è opportuno aggiornare le voci pertinenti dell'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE. Inoltre, è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori nell'allegato IV di tale direttiva.

- (7) L'allegato XII della direttiva 2007/46/CE è stato modificato lo stesso giorno dal regolamento (UE) n. 1229/2012 ⁽¹⁾ della Commissione e dal regolamento (UE) n. 1230/2012 ⁽²⁾ della Commissione, e ciò potrebbe determinare una mancanza di chiarezza in merito al numero di unità ammesse per i veicoli in possesso di un'omologazione di piccole serie, poiché il regolamento (UE) n. 1229/2012 era stato redatto per essere pubblicato dopo il regolamento (UE) n. 1230/2012. Per eliminare questa incertezza, è opportuno pubblicare nuovamente la versione consolidata dell'allegato XII come modificato da questi due testi giuridici.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

- 1) gli allegati II, IV, XI e XII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- 2) l'allegato XVIII è soppresso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

Articolo 2

A decorrere dal 1° novembre 2014, le autorità nazionali non considereranno più validi i certificati di conformità dei veicoli ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, salvo che le omologazioni in questione non siano state aggiornate per soddisfare i requisiti dell'allegato XI della direttiva 2007/46/CE, come modificato dal presente regolamento.

Tuttavia, i requisiti supplementari riguardanti il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente, di cui all'allegato XI, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, e i requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti dei veicoli con accesso per sedie a rotelle, di cui all'allegato XI, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014 solo ai nuovi tipi di veicoli.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 2, il punto 1, lettera a) e il punto 2, lettera b), punto i), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).

ALLEGATO

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) Nell'allegato II, parte A,

a) il punto 5.3. è così modificato:

«5.3. Ambulanza	SC	un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali.»
-----------------	----	---

b) sono aggiunti i seguenti punti 5.11. e 5.12.:

«5.11. Veicolo a motore per trasporti eccezionali	SL	<p>un trattore stradale o un'unità trattrice per semirimorchi della categoria N₃ che soddisfa tutte le condizioni a seguire:</p> <p>a) ha più di due assi e almeno la metà degli assi (due assi su tre nel caso di un veicolo a tre assi e mutatis mutandis nel caso di un veicolo a cinque assi) sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;</p> <p>b) è progettato per rimorchiare e spingere un rimorchio per trasporti eccezionali della categoria O₄;</p> <p>c) ha una potenza minima del motore di 350 kW; e</p> <p>d) può essere dotato di un ulteriore dispositivo anteriore di rimorchio per le masse rimorchiabili pesanti.</p>
5.12. Veicolo predisposto per attrezzature intercambiabili	SM	<p>un veicolo fuoristrada della categoria N (come definito al punto 2.3) progettato e costruito per trainare, spingere, trasportare e azionare talune attrezzature intercambiabili,</p> <p>a) con almeno due zone di montaggio di tali attrezzature;</p> <p>b) con interfacce meccaniche, idrauliche e/o elettriche standardizzate (p. es. presa di forza) per alimentare ed azionare le suddette attrezzature; e</p> <p>c) che soddisfa la definizione della norma ISO 3833-1977, sezione 3.1.4. (veicolo speciale).</p> <p>Se il veicolo è dotato di una piattaforma di carico ausiliaria, la sua lunghezza massima non deve superare:</p> <p>a) nel caso di veicoli a 2 assi, 1,4 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga; o</p> <p>b) nel caso di veicoli a più di 2 assi, 2,0 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga.»</p>

2) L'allegato IV è così modificato:

a) la parte I è così modificata:

i) nella tabella, la voce 2 diventa 2A e la voce 38A è così modificata:

«38A ^o	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	X»											
-------------------	---	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ii) nell'appendice 1, tabella 1, sono inserite le seguenti voci 3B e 38A:

«3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58		B»
«38A	Poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25		X»

iii) nell'appendice 1, tabella 2, la voce 38 è soppressa ed è inserita la seguente voce 3B:

«3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58		B»
-----	---	---	--	----

b) la parte II è così modificata:

- i) i punti da 2 a 57 della tabella sono soppressi;
ii) è aggiunto il seguente punto 58:

«58.	Protezione dei pedoni	127	00
	Frenatura (servofreno)	13-H	00 (supplemento 9 e successivi)»

3) L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

NATURA E DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI PER USO SPECIALE

Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Carri funebri

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	H	G+H	G+H	G+H
2	Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 715/2007	Q ⁽¹⁾	G+Q ⁽¹⁾	G+Q ⁽¹⁾	
3	Serbatoi di carburante/ dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	X	X	X	X
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X	X	X	X
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X	X	X	X
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X	G	G	G
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X	G	G	G
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	B	G+B		
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X		
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 11	B	G+B		
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X	X	X	X
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X	X	X	X
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	X	G	G	G
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X	G	G	G
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	X	G	G	G
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13-H	X ⁽⁴⁾	G+A ₁		
9B	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13			G ⁽³⁾	G ⁽³⁾

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X	X	X	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X	X	X	X
12	Finiture interne	Direttiva 74/60/CEE	C	G+C		
12A	Finiture interne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 21	C	G+C		
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X	G	G	G
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 18			G ^(4A)	G ^(4A)
13B	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 116	X	G		
14	Protezione dello sterzo	Direttiva 74/297/CEE	X	G		
14A	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 12	X	G		
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	D	G+D	G+D	G+D
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	D	G+D	G+D ^(4B)	G+D ^(4B)
15B	Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 80			X	X
16	Sporgenze esterne	Direttiva 74/483/CEE	X per la cabina; A+Z per le altre parti	G per la cabina; A+Z per le altre parti		
16A	Sporgenze esterne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 26	X per la cabina; A+Z per le altre parti	G per la cabina; A+Z per le altre parti		

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
17	Tachimetro e retromarcia	Direttiva 75/443/CEE	X	X	X	X
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X	X	X
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X	X	X	X
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X	X	X	X
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	D	G+L	G+L	G+L
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	D	G+L	G+L	G+L
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	A+N	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	A+N	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X	X	X	X
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X	X	X	X
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di marcia diurna, di posizione laterali	Direttiva 76/758/CEE	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X	X	X	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X	X	X	X
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X	X	X	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X	X	X	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X	X	X	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X	X	X	X
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X	X	X	X
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X	X	X	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X	X	X	X
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X	X	X	X
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X	X	X	X
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X	X	X	X
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X	X	X	X
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	E	E	E	E
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	E	E	E	E
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X	X	X	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X	X	X	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X	X	X	X
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	D	G+M	G+M	G+M
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	D	G+M	G+M	G+M
32	Visibilità anteriore	Direttiva 77/649/CEE	X	G		
32A	Campo di visibilità anteriore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 125	X	G		
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X	X	X	X
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X	X	X	X
34	Sbrinamento/ disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	X	G ⁽⁵⁾	(⁵)	(⁵)
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	X	G ⁽⁵⁾	(⁵)	(⁵)
35	Lavacrystalli/ tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	X	G ⁽⁶⁾	(⁶)	(⁶)
35A	Sistemi tergicristallo e lavacrystallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	X	G ⁽⁶⁾	(⁶)	(⁶)
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X	X	X	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X	X	X	X
37	Parafanghi	Direttiva 78/549/CEE	X	G		
37A	Parafanghi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1009/2010	X	G		

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
38	Poggiatesta	Direttiva 78/932/CEE	D	G+D		
38A	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	D	G+D	A	A
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	H ⁽⁸⁾	G+H ⁽⁸⁾	G+H ⁽⁸⁾	G+H ⁽⁸⁾
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	G+H ⁽⁹⁾	G+H ⁽⁹⁾	G+H ⁽⁹⁾	G+H ⁽⁹⁾
44	Masse e dimensioni (autovetture)	Direttiva 92/21/CEE	X	X		
44A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	X	X		
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	J	G+J	G+J	G+J
45A	Materiali per vetture di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	J	G+J	G+J	G+J
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X	G	G	G
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X	G	G	G
46B	Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 30	X	G		
46C	Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 54	—	G	G	G
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X	G	G	G

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 64	X	G		
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE			X	X
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89			X	X
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 97/27/CE			X	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012			X	X
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X ⁽¹⁰⁾	G ⁽¹⁰⁾	G ⁽¹⁰⁾	G ⁽¹⁰⁾
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X ⁽¹⁰⁾	G ⁽¹⁰⁾	G ⁽¹⁰⁾	G ⁽¹⁰⁾
51	Infiammabilità	Direttiva 95/28/CE				G per la cabina; X per le altre parti
51A	Comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 118				G per la cabina; X per le altre parti
52	Autobus e corriere	Direttiva 2001/85/CE			A	A
52A	Veicoli delle categorie M ₂ e M ₃	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 107			A	A
52B	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 66			A	A

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
53	Impatto frontale	Direttiva 96/79/CE	N/D	N/D		
53A	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 94	N/D	N/D		
54	Impatto laterale	Direttiva 96/27/CE	N/D	N/D		
54A	Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 95	N/D	N/D		
58	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	X	N/D. Tuttavia, tutti i sistemi di protezione frontale forniti con il veicolo devono essere conformi e contrassegnati		
59	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N/D	N/D		
61	Sistema di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X	G ⁽¹⁴⁾		
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X	X	X	X
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾
64	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 65/2012	X	G		
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012			N/D ⁽¹⁶⁾	N/D ⁽¹⁶⁾
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012			N/D ⁽¹⁷⁾	N/D ⁽¹⁷⁾
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M ₁ ≤ 2 500 kg (*)	M ₁ > 2 500 kg (*)	M ₂	M ₃
68	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 97	X	G		
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X	X	X	X
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X	X	X	X

(*) Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico

Requisiti aggiuntivi per le ambulanze

Il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2007 + A1:2010 + A2:2014 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5 “Elenco delle attrezzature”. La prova di conformità deve essere fornita mediante una relazione di prova di un servizio tecnico. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, valgono le prescrizioni di cui all'appendice 3, relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.

Appendice 2

Veicoli blindati

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	X	X	X	X	X	X				
2	Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 715/2007	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾		A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾					
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X	X	X	X
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X	X	X	X
3B	Dispositivi di protezione anticastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione anticastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	X	X	X	X	A	A	X	X	X	X
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	X			X	X	X				
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X	X	X	X	X				
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 11	X			X						

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K				
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K				
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	A	A	A	A	A	A				
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	A	A	A	A	A	A				
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13		X (³)	X (³)	X (³)	X (³)	X (³)	X (³)	X (³)	X (³)	X (³)
9B	Frenatura delle autovetture	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13-H	X (⁴)			X (⁴)						
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Finiture interne	Direttiva 74/60/CEE	A									
12A	Finiture interne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 21	A									
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X	X	X	X	X	X				
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 18		X (^{4A})	X (^{4A})		X (^{4A})	X (^{4A})				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X	X	X	X	X	X				
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X	X	X	X	X	X				
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X	X	X	X	X	X				
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X	X	X	X	X	X				
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X	X	X	X	X	X				
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X	X	X	X	X	X				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X	X	X	X	X	X				
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	A	A	A	A	A	A				
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	A	A	A	A	A	A				
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X	X	X	X	X	X				
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	A	A	A	A	A	A				
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	A	A	A	A	A	A				
32	Visibilità anteriore	Direttiva 77/649/CEE	S									
32A	Campo di visibilità anteriore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 125	S									
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X	X	X	X	X	X				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	A	(⁵)	(⁵)	(⁵)	(⁵)	(⁵)				
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	A	(⁵)	(⁵)	(⁵)	(⁵)	(⁵)				
35	Lavacrystalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	A	(⁶)	(⁶)	(⁶)	(⁶)	(⁶)				
35A	Sistemi tergicristallo e lavacrystallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	A	(⁶)	(⁶)	(⁶)	(⁶)	(⁶)				
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Parafanghi	Direttiva 78/549/CEE	X									
37A	Parafanghi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1009/2010	X									
38	Poggiatesta	Direttiva 78/932/CEE	X									
38A	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	X									
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	A (⁸)	X (⁸)	X	X (⁸)	X (⁸)	X				
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X (⁹)	X (⁹)	X	X (⁹)	X (⁹)	X				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 64	A ^(9A)			A ^(9A)						
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE		X	X		X	X				
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89		X	X		X	X				
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 92/27/CE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	Direttiva 92/114/CEE				A	A	A				
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 61				A	A	A				
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X	X	X	X
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X	X	X	X
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 102					X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾			X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾
51	Infiammabilità	Direttiva 95/28/CE			X							

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
51A	Comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 118			X							
52	Autobus e corriere	Direttiva 2001/85/CE		A	A							
52A	Veicoli delle categorie M ₂ e M ₃	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 107		A	A							
52B	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 66		A	A							
53	Impatto frontale	Direttiva 96/79/CE	N/D									
53A	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 94	N/D									
54	Impatto laterale	Direttiva 96/27/CE	N/D			N/D						
54A	Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 95	N/D			N/D						
55	(vuota)											
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Direttiva 98/91/CE				X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾
56A	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 105				X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾
57	Protezione antincaastro anteriore	Direttiva 2000/40/CE					X	X				
57A	Dispositivi di protezione antincaastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincaastro anteriore (FUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 93					X	X				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
58	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	N/D			N/D						
59	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N/D			N/D		—				
60	(vuota)											
61	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X			X ⁽¹⁴⁾						
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	A	A	A	A	A	A				
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾
64	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 65/2012	X									
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012		⁽¹⁶⁾	⁽¹⁶⁾		⁽¹⁶⁾	⁽¹⁶⁾				
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012		⁽¹⁷⁾	⁽¹⁷⁾		⁽¹⁷⁾	⁽¹⁷⁾				
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X	X	X	X	X	X				
68	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 97	X			X						
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X	X	X	X	X	X				
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X	X	X	X	X	X				

Appendice 3

Veicoli con accesso per sedie a rotelle

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	G+W ₀
2	Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 715/2007	G+W ₁
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	X+W ₂
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	X+W ₂
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	X
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	G
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	G
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	X
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 11	X
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	X
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
9B	Frenatura delle autovetture	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13-H	G+A ₁
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X
12	Finiture interne	Direttiva 74/60/CEE	G+C
12A	Finiture interne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 21	G+C
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X
13B	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 116	X
14	Protezione dello sterzo	Direttiva 74/297/CEE	G
14A	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 12	G
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	G+W ₃
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	G+W ₃
16	Sporgenze esterne	Direttiva 74/483/CEE	G+W ₄
16A	Sporgenze esterne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 26	G+W ₄
17	Tachimetro e retromarcia	Direttiva 75/443/CEE	X
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	X+W ₅
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	X+W ₅
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	X
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	X
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna	Direttiva 76/758/CEE	X
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	E
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	E
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	X+W ₆
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	X+W ₆
32	Visibilità anteriore	Direttiva 77/649/CEE	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
32A	Campo di visibilità anteriore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 125	G
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	G ⁽⁵⁾
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	G ⁽⁵⁾
35	Lavacrystalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	G ⁽⁶⁾
35A	Sistemi tergicristallo e lavacristallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	G ⁽⁶⁾
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X
37	Parafanghi	Direttiva 78/549/CEE	G
37A	Parafanghi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1009/2010	G
38	Poggiatesta	Direttiva 78/932/CEE	X
38A	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	X
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	X+W ₁ ⁽⁸⁾
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X+W ₁ ⁽⁹⁾
44	Masse e dimensioni (autovetture)	Direttiva 92/21/CEE	X+W ₈
44A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	X+W ₈
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
45A	Materiali per vetrate di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	G
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X
46B	Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 30	X
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 64	G ^(9A)
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X ⁽¹⁰⁾
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X ⁽¹⁰⁾
53	Impatto frontale	Direttiva 96/79/CE	N/D
53A	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 94	N/D
54	Impatto laterale	Direttiva 96/27/CE	N/D
54A	Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 95	N/D
58	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	G
59	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N/D
61	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	G
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X ⁽¹⁵⁾
64	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 65/2012	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X
68	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 97	X
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X

Requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti

Nota: Si applicano la sezione 1 e la sezione 2 o la sezione 3 a seguire.

0. Definizioni

- 0.1. Il modello di sedia a rotelle (*surrogate wheelchair* = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma ISO 10542-1: 2012.
- 0.2. Il punto P è una rappresentazione della posizione dell'anca dell'occupante della sedia a rotelle seduto nell'SWC, come definito nella sezione 3 della norma ISO 10542-1: 2012.

1. Prescrizioni generali

- 1.1. Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell'occupante (WTORS).
- 1.2. Gli ancoraggi inferiori della cintura dell'occupante della sedia a rotelle devono essere situati a norma del regolamento UNECE 14-07, punto 5.4.2.2, relativo al punto P sull'SWC posto nella posizione di marcia designata dal fabbricante. L'ancoraggio o gli ancoraggi superiori effettivi devono essere situati almeno 100 mm al di sopra del piano orizzontale passante per i punti di contatto tra le ruote posteriori dell'SWC e il pavimento del veicolo. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dopo la prova effettuata a norma del punto 2 a seguire.
- 1.3. È necessario verificare la cintura dell'occupante del WTORS per garantirne la conformità alle disposizioni del regolamento UNECE 16-06 punti da 8.2.2 a 8.2.2.4 e da 8.3.1 a 8.3.4.
- 1.4. Non è necessario specificare il numero minimo di ancoraggi dei seggiolini per bambini ISOFIX. Nel caso di un'omologazione in più fasi in cui la conversione abbia interessato un sistema di ancoraggio ISOFIX, il sistema deve essere nuovamente sottoposto a prova o gli ancoraggi devono essere resi inutilizzabili. Qualora gli ancoraggi siano resi inutilizzabili, le etichette ISOFIX devono essere rimosse e si devono fornire le opportune informazioni all'acquirente del veicolo.

2. Prove statiche a bordo del veicolo

2.1. Ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle

- 2.1.1. Gli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle devono resistere alle forze statiche prescritte per tali ancoraggi nel regolamento UNECE 14-07 contemporaneamente alle forze statiche applicate agli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle, come specificato al punto 2.2. a seguire.
- 2.2. Ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle

Gli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle devono resistere alle seguenti forze, per almeno 0,2 secondi, applicate attraverso l'SWC (o un modello di sedia a rotelle adatto, il cui interesse, la cui altezza della seduta e i cui punti di fissaggio del dispositivo di blocco siano conformi alle specifiche dell'SWC), ad una altezza di 300 ± 100 mm dalla superficie su cui poggia l'SWC:

- 2.2.1. Nel caso di una sedia a rotelle rivolta in avanti, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 24,5 kN e
- 2.2.2. ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 8,2 kN orientata verso la parte posteriore del veicolo.

- 2.2.3. Nel caso di una sedia a rotelle rivolta all'indietro, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 8,2 kN e
- 2.2.4. ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 24,5 kN orientata verso la parte anteriore del veicolo.
- 2.3. Componenti del sistema
- 2.3.1. Tutti i componenti del WTORS devono soddisfare i requisiti pertinenti della norma ISO 10542-1: 2012. Tuttavia, la prova dinamica di cui all'allegato A e ai punti 5.2.2 e 5.2.3 della norma ISO 10542-1: 2012 deve essere effettuata sul WTORS completo utilizzando la geometria degli ancoraggi del veicolo anziché la geometria della prova specificata nell'allegato A della norma ISO 10542-1: 2012. Tale prova può essere effettuata sulla struttura del veicolo oppure su un modello di struttura rappresentativo della geometria degli ancoraggi del WTORS del veicolo. La posizione di ciascun ancoraggio deve rispettare la tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06.
- 2.3.2. Se il sistema di ritenuta dell'occupante del WTORS è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06, esso deve essere sottoposto alla prova dinamica del WTORS completo di cui al punto 2.3.1, ma le prescrizioni dei punti 5.1, 5.3 e 5.4 della norma ISO 10542-1: 2012 si considerano soddisfatte.
3. Prove dinamiche a bordo del veicolo
- 3.1. L'assemblaggio completo del WTORS deve essere sottoposto ad una prova dinamica a bordo del veicolo, conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 e all'allegato A della norma ISO 10542-1: 2012, in cui tutti i componenti/ancoraggi siano testati contemporaneamente, utilizzando una scocca nuda o una struttura rappresentativa del veicolo.
- 3.2. Gli elementi costitutivi del WTORS devono soddisfare le prescrizioni pertinenti della norma ISO 10542-1: 2012, punti 5.1, 5.3 e 5.4. Tali prescrizioni si considerano soddisfatte in relazione al sistema di ritenuta dell'occupante, se esso è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06.
-

Appendice 4

Altri veicoli per uso speciale (inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)

È necessario soddisfare nella misura del possibile i requisiti di cui all'allegato IV. L'applicazione delle deroghe è consentita esclusivamente se il fabbricante fornisce all'autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, in virtù della sua funzione particolare, non può soddisfare tutte le prescrizioni.

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	H	H	H	H	H				
2	Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 715/2007	Q ⁽¹⁾		Q+ V ₁ ⁽¹⁾	Q+ V ₁ ⁽¹⁾					
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾	F ⁽²⁾	X	X	X	X
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	F	F	F	F	F	X	X	X	X
3B	Dispositivi di protezione anticastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione anticastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	X	X	A	A	A	X	X	X	X
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE			B	B	B				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X	B	B	B				
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 11			B						
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X	X	X	X	X				
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X	X	X	X	X				
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	X	X	X	X	X				
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X	X	X	X	X				
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X+ U ₁ (³)	X+ U ₁ (³)	X	X	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾
9B	Frenatura delle autovetture	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13-H			X ⁽⁴⁾						
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X	X	X	X	X				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X	X	X	X	X				
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X	X	X	X	X				
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X	X	X	X	X				
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X	X	X	X	X				
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X	X	X	X	X				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X	X	X	X	X				
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X	X	X	X	X				
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	A	A	A	A	A				
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	A	A	A	A	A				
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X	X	X	X	X				
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	D	D	D	D	D				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	D	D	D	D	D				
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X	X	X	X	X				
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	(⁵)	(⁵)	(⁵)	(⁵)	(⁵)				
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	(⁵)	(⁵)	(⁵)	(⁵)	(⁵)				
35	Lavacrystalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	(⁶)	(⁶)	(⁶)	(⁶)	(⁶)				
35A	Sistemi tergicristallo e lavacrystallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	(⁶)	(⁶)	(⁶)	(⁶)	(⁶)				
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38A	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	X								
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	H (⁸)	H	H (⁸)	H (⁸)	H				
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	H (⁹)	H	H (⁹)	H (⁹)	H				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
42	Protezione laterale	Direttiva 89/297/CEE				X	X			X	X
42A	Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 73				X	X			X	X
43	Dispositivi anti-spruzzi	Direttiva 91/226/CEE			X	X	X	X	X	X	X
43A	Dispositivi anti-spruzzi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 109/2011			X	X	X	X	X	X	X
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	J	J	J	J	J	J	J	J	J
45A	Materiali per vetrate di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	J	J	J	J	J	J	J	J	J
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46B	Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 30			X			X	X		
46C	Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 54	X	X	X	X	X			X	X
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 64			X ^(9A)						

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE	X	X		X	X				
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89	X	X		X	X				
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 97/27/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	Direttiva 92/114/CEE			X	X	X				
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 61			X	X	X				
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X	X	X	X
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	X	X	X	X
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 102				X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾			X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾
51	Infiammabilità	Direttiva 95/28/CE		X							
51A	Comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 118		X							

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
52	Autobus e corriere	Direttiva 2001/85/CE	X	X							
52A	Veicoli delle categorie M ₂ e M ₃	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 107	X	X							
52B	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 66	X	X							
54	Impatto laterale	Direttiva 96/27/CE			A						
54A	Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 95			A						
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Direttiva 98/91/CE			X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾
56A	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 105			X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾
57	Protezione antincaastro anteriore	Direttiva 2000/40/CE				X	X				
57A	Dispositivi di protezione antincaastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincaastro anteriore (FUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 93				X	X				
58	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009			N/D ^(*)						
59	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE			N/D		—				
61	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE			X ⁽¹⁴⁾						
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X	X	X	X	X				

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X (¹⁵)	X (¹⁵)	X (¹⁵)	X (¹⁵)	X (¹⁵)	X (¹⁵)	X (¹⁵)	X (¹⁵)	X (¹⁵)
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012	N/D	N/D		N/D	N/D				
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012	N/D	N/D		N/D	N/D				
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X	X	X	X	X				
68	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 97			X						
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X	X	X	X	X				
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X	X	X	X	X				

(*) Qualsiasi sistema di protezione frontale fornito con il veicolo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 78/2009, essere dotato di un numero di omologazione e recare il relativo marchio.

Appendice 5

Gru mobili

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	T+Z ₁
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	X ⁽²⁾
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	X
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	A
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X Sterzata del carrello ammessa
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X Sterzata del carrello ammessa
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	A
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	A
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	A
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	U
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13	U ⁽³⁾

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 18	X ^(4A)
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	D
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	X
17	Tachimetro e retromarcia	Direttiva 75/443/CEE	X
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	D
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	X
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	A+Y
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	A+Y
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna	Direttiva 76/758/CEE	X
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	A
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	A
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	D
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	X
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	(⁵)
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	(⁵)
35	Lavacrystalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	(⁶)
35A	Sistemi tergicristallo e lavacrystallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	(⁶)

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	V
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	V
42	Protezione laterale	Direttiva 89/297/CEE	X
42A	Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 73	A
43	Dispositivi antispruzzi	Direttiva 91/226/CEE	X
43A	Dispositivi antispruzzi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 109/2011	Z ₁
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	J
45A	Materiali per vetture di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	J
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X
46C	Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 54	X
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE	X
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89	X
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 97/27/CE	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	A

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃
49	Sporgenze esterne delle cabine	Direttiva 92/114/CEE	X
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 61	A
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X ⁽¹⁰⁾
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X ⁽¹⁰⁾
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 102	X ⁽¹⁰⁾
57	Protezione antincastro anteriore	Direttiva 2000/40/CE	Z ₁
57A	Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 93	X
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X ⁽¹⁵⁾
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012	N/D ⁽¹⁶⁾
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012	N/D ⁽¹⁷⁾
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X

Appendice 6

Veicoli per trasporto eccezionale

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃	O ₄
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	T	
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	X (2)	X
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	X	X
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	A	A
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X	A+R
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X	A+R
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X Sterzata del carrello ammessa	X
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X Sterzata del carrello ammessa	X
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	X	
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X	
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X	
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	X	
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X	
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	U	X

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃	O ₄
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13	U ⁽³⁾	X ⁽³⁾
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X	X
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X	
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 18	X ^(4A)	
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	X	
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	X	
17	Tachimetro e retromarcia	Direttiva 75/443/CEE	X	
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X	
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X	X
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	X	
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	X	
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	X	A+N
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	X	A+N
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X	X

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃	O ₄
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X	X
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna	Direttiva 76/758/CEE	X	X
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X	
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X	X
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X	
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X	
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X	
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X	
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X	

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃	O ₄
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X	
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X	
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X	
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	A	
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	A	
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X	
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X	
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	X	
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	X	
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X	
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X	
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	(⁵)	
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	(⁵)	
35	Lavacrystalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	(⁶)	

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃	O ₄
35A	Sistemi tergicristallo e lavacristallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	(⁶)	
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X	
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X	
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	X (⁸)	
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X (⁹)	
42	Protezione laterale	Direttiva 89/297/CEE	X	A
42A	Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 73	X	A
43	Dispositivi antispruzzi	Direttiva 91/226/CEE	X	A
43A	Dispositivi antispruzzi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 109/2011	X	A
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	X	
45A	Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	X	
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X	I
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X	I
46C	Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 54	X	I
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X	I
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE	X	
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89	X	

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃	O ₄
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 97/27/CE	X	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	A	A
49	Sporgenze esterne delle cabine	Direttiva 92/114/CEE	A	
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 61	A	
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X ⁽¹⁰⁾	X
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X ⁽¹⁰⁾	X
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 102	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Direttiva 98/91/CE	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾
56A	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 105	X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾
57	Protezione antincastro anteriore	Direttiva 2000/40/CE	A	
57A	Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 93	A	
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X	
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012	N/D ⁽¹⁶⁾	
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012	N/D ⁽¹⁷⁾	
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X	

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N ₃	O ₄
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X	
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X	

Significato delle note

X Si applicano le prescrizioni dell'atto pertinente. Le serie di modifiche dei regolamenti UNECE obbligatoriamente applicabili sono elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa. Gli Stati membri possono rilasciare estensioni delle omologazioni vigenti concesse conformemente alle precedenti direttive UE abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009 alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 14, di tale regolamento.

N/D L'atto normativo non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

⁽¹⁾ Per i veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del fabbricante, si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg. Per quanto concerne l'accesso alle informazioni su parti diverse dal veicolo di base (p. es. il vano abitabile), è sufficiente che il fabbricante metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.

⁽²⁾ Nel caso di veicoli dotati di un impianto GPL o GNC, è obbligatoria un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110.

⁽³⁾ Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Si applicano le date di attuazione di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009. In conformità al regolamento UNECE n. 13, l'installazione di un sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) non è richiesta per i veicoli per uso speciale delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃ e per i veicoli per trasporti eccezionali e i rimorchi che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi. I veicoli della categoria N₁ possono essere omologati a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H.

⁽⁴⁾ Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi devono essere soddisfatte le prescrizioni dell'allegato 9, parte A, del regolamento UNECE n. 13-H. Si applicano le date di attuazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009. I veicoli della categoria N₁ possono essere omologati a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H.

^(4A) Se installato, il dispositivo di protezione deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 18.

^(4B) Questo regolamento si applica ai sedili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 80.

⁽⁵⁾ I veicoli di categorie diverse dalla M₁ non devono essere pienamente conformi all'atto, ma devono disporre di un sistema idoneo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

⁽⁶⁾ I veicoli di categorie diverse dalla M₁ non devono essere pienamente conformi all'atto, ma devono disporre di lavacrystal e tergicristalli idonei.

⁽⁸⁾ Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non hanno beneficiato della possibilità offerta alla nota ⁽¹⁾.

⁽⁹⁾ Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non sono omologati (su richiesta del fabbricante e a condizione che la loro massa di riferimento non superi 2 840 kg) a norma del regolamento (CE) n. 715/2007. Per le parti diverse dal veicolo di base, è sufficiente che il fabbricante metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.

Per altre opzioni, si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 595/2009.

^(9A) Si applica solo se tali veicoli sono muniti di dispositivi disciplinati dal regolamento UNECE n. 64. Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici per i veicoli della categoria M1 si applica su base obbligatoria in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009.

⁽¹⁰⁾ Si applica solo ai veicoli muniti di attacco/i.

- (¹¹) Si applica ai veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.
- (¹²) Si applica solo ai veicoli in cui il "punto di riferimento del sedile (punto 'R') del sedile più basso non è situato a più di 700 mm dal livello del suolo.
- (¹³) Si applica solo se il fabbricante chiede l'omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.
- (¹⁴) Si applica solo ai veicoli della categoria N₁, classe I (massa di riferimento ≤ 1 305 kg).
- (¹⁵) Su richiesta del fabbricante, può essere rilasciata un'omologazione sotto questa voce, in alternativa all'ottenimento delle omologazioni relative a ogni singola voce di cui al regolamento (CE) n. 661/2009.
- (¹⁶) Il montaggio di un dispositivo avanzato di frenata d'emergenza non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 347/2012.
- (¹⁷) Il montaggio di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 351/2012.
- A Le prescrizioni devono essere soddisfatte nella misura del possibile. L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il fabbricante dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nella scheda di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità (osservazioni — voce 52).
- A₁ L'installazione di un sistema ESC non è obbligatoria. Nel caso di omologazioni in più fasi, se le modifiche apportate in una determinata fase possono influire sul funzionamento del sistema ESC di base del veicolo, il fabbricante può disattivare il sistema o dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile. Ciò può essere dimostrato, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l'intervento del sistema ESC. Questi interventi devono essere opportunamente controllati e servire a migliorare la stabilità del veicolo. Il servizio tecnico ha il diritto di chiedere ulteriori prove, qualora lo ritenga necessario.
- B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.
- C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa definita nell'atto normativo.
- D Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.
- E Solo anteriori.
- F È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e riposizionare la parte interna del serbatoio.
- G Nel caso di omologazioni in più fasi, è anche possibile usare le prescrizioni secondo la categoria del veicolo di base/incompleto (p. es. il cui telaio è stato usato per costruire il veicolo per uso speciale).
- H È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2 m.
- I I pneumatici devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 54, anche se la velocità nominale del veicolo è inferiore a 80 km/h. La capacità di carico può essere regolata in relazione alla velocità nominale massima del rimorchio, d'accordo con il fabbricante dei pneumatici.
- J Per tutte le vetrate diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure una vetratura di plastica rigida.
- K Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.

- L Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l'ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.
- M Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l'ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.
- N Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
- Q È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2 m. L'omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.
- R Purché le targhe di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimanere visibili.
- S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante "A" non supera i 10°.
- T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda l'allegato I, punto 5.2.2.1, della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:
- a) 81 dB(A) per i veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW;
 - b) 83 dB(A) per i veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW;
 - c) 84 dB(A) per i veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.
- U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni dell'atto normativo. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:
- siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo,
 - siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura sia di stazionamento, che di servizio, che di soccorso, di cui all'atto normativo.
- U₁ L'ABS non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.
- V In alternativa, si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.
- V₁ Per i veicoli con trasmissione idrostatica, in alternativa, si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.
- W₀ È consentito modificare la lunghezza del sistema di scarico senza ulteriori prove, a condizione che la contropressione sia simile. Se è richiesta una nuova prova, è consentito un incremento di 2 dB(A) dei valori limite applicabili.
- W₁ Le prescrizioni vanno soddisfatte, ma è ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico e del consumo di CO₂/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal fabbricante del veicolo base.
- L'omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.
- W₂ È consentito modificare senza ulteriori prove il percorso e la lunghezza del condotto di alimentazione e delle tubazioni del carburante e dei suoi vapori. È consentito riposizionare il serbatoio del carburante originale, purché siano soddisfatte tutte le prescrizioni. Non sono comunque richieste ulteriori prove conformemente all'allegato 5 del regolamento UNECE n. 34.

- W₃ Il piano longitudinale della posizione di marcia prevista della sedia a rotelle deve essere parallelo al piano longitudinale del veicolo.
- È necessario informare il proprietario del veicolo che per poter resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni di guida, si consiglia una sedia a rotelle con una struttura che soddisfi le parti pertinenti della norma ISO 7176-19:2008.
- I sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati senza ulteriori prove, se si è in grado di dimostrare al servizio tecnico che i loro ancoraggi, i loro meccanismi e i relativi poggiatesta garantiscono lo stesso livello di prestazioni.
- Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.
- W₄ Vanno soddisfatti i requisiti degli atti normativi relativi ai dispositivi di salita e di discesa in posizione di riposo.
- W₅ Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi, che soddisfino le prescrizioni supplementari di cui all'appendice 3, ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti (WTORS).
- W₆ Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di una cintura di ritenuta degli occupanti che soddisfi le prescrizioni supplementari di cui all'appendice 3.
- Se, in seguito a conversione, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono essere spostati al di fuori dei limiti di tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06, il servizio tecnico controlla se tale alterazione implica o meno un peggioramento. In caso di peggioramento, si deve effettuare la prova di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06. Non è necessario rilasciare un'estensione dell'omologazione CE. La prova può essere eseguita utilizzando componenti che non sono stati sottoposti alla prova di condizionamento prescritta nel regolamento UNECE n. 16-06.
- W₈ A fini di calcolo, la massa della sedia a rotelle compreso il suo occupante è considerata pari a 160 kg. La massa va concentrata nel punto P del modello di sedia a rotelle nella posizione di marcia dichiarata dal fabbricante.
- Qualsiasi limitazione del numero di passeggeri dovuta all'uso di sedie a rotelle va riportata nel manuale del proprietario, a pagina 2 del certificato di omologazione UE e nel certificato di conformità (nella sezione 'osservazioni').
- Y Purché siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.
- Z Le prescrizioni in materia di sporgenza dei finestrini aperti non si applicano al vano abitabile.
- Z₁ Le gru mobili con più di sei assi sono considerate veicoli fuoristrada (N3G), quando almeno tre assi sono motori e a condizione che soddisfino le disposizioni dell'allegato II, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii) e il punto 4.3, lettera c).»

4) L'allegato XII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

1. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nell'Unione europea a norma dell'articolo 22 non supera quello sotto indicato per la categoria in questione:

Categoria	Unità
M ₁	1 000
M ₂ , M ₃	0
N ₁	1 000
N ₂ , N ₃	0
O ₁ , O ₂	0
O ₃ , O ₄	0

2. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro a norma dell'articolo 23 è stabilito dallo Stato membro, ma non supera quello sotto indicato per la categoria in questione:

Categoria	Unità
M ₁	100
M ₂ , M ₃	250
N ₁	500 fino al 31 ottobre 2016 250 dal 1 ^o novembre 2016
N ₂ , N ₃	250
O ₁ , O ₂	500
O ₃ , O ₄	250

3. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione è stabilito da ciascuno Stato membro, ma non supera quello sotto indicato per la categoria di veicoli in questione:

Categoria	Unità
M ₂ , M ₃	1 000
N ₂ , N ₃	1 200
O ₃ , O ₄	2 000

B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro secondo la procedura "fine serie" è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

1. Il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M₁, superare il 10% e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente.

Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli.

2. Il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di un atto normativo.»
-